

## LEGGE 398 DEL 16 DICEMBRE 1991.

E' la norma che disciplina l'insieme delle più importanti agevolazioni destinate al mondo sportivo dilettantistico. Con essa vengono introdotte una serie di semplificazioni ed agevolazioni di carattere contabile e fiscale.

Sulla base di questa legge le associazioni sportive dilettantistiche usufruiscono di un regime forfetario di determinazione delle imposte ai fini IRES ed ai fini IVA e di un regime contabile semplificato.

Destinatari di tali agevolazioni sono:

- associazioni sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI e dalle Federazioni sportive nazionali;
- associazioni sportive dilettantistiche non riconosciute dal CONI e dalle Federazioni sportive nazionali, ma riconosciute da enti di promozione sportiva;
- associazioni senza scopo di lucro;
- le pro-loco

Tali agevolazioni sono state estese, sulla base della legge 289/2002, così come modificata dal decreto legge n. 72 del 22 marzo 2004 convertito nella legge n. 128 del 21 maggio 2004, anche alle società sportive dilettantistiche costituite in società di capitali ed alle cooperative senza fine di lucro. I benefici previsti dalla norma sono stati successivamente estesi, L. 350/2003, anche

- ad associazioni bandistiche; filodrammatiche; cori amatoriali;
- associazioni di musica e danza popolari legalmente riconosciuti e senza fine di lucro.

Due sono i requisiti oggettivi per potersi avvalere delle agevolazioni previste dalla norma:

- l'esercizio dell'opzione
- il rispetto di un limite dimensionale non superiore ai 250.000 euro.

### *Opzione*

Per poter usufruire di tale regime è necessario esercitare apposita opzione.

L'opzione può essere esercitata anche tramite comportamento concludente (cioè a seguito del comportamento del contribuente che attraverso gli atti e la tenuta della contabilità conformemente alle disposizioni prescelte di fatto esercita la scelta di un determinato regime) oppure può essere esercitata attraverso la dichiarazione annuale IVA (nel caso di associazioni che rilevinano anche proventi di natura commerciale non correlati all'attività istituzionale). L'opzione è vincolante per un minimo di cinque anni.

### *Limite dimensionale*

Possono usufruire di questo regime agevolato quelle entità sportive dilettantistiche che nel corso del periodo di imposta precedente abbiano conseguito proventi da attività commerciali per un **importo non superiore ai 250.000 euro**. Tali proventi commerciali debbono essere individuati in base al criterio di cassa.

Per le associazioni di nuova costituzione l'adesione può avvenire, in via presuntiva sul volume d'affari che ipotizzano di realizzare, attraverso la dichiarazione di inizio attività nella quale debbono indicare l'importo previsto.

Nel caso in cui l'entità sportiva, superi il limite di 250.000 euro nel corso del periodo di imposta, gli effetti dell'opzione terminano a decorrere dal mese successivo.

Ai fini della determinazione del limite sopra esposto si considerano proventi commerciali:

- i ricavi o i proventi di cui all'art. 85 del TUIR che assumono natura commerciale
- le sopravvenienze attive di cui all'art. 88 del TUIR relative alle attività commerciali esercitate

Sono considerati proventi non commerciali e non concorrono alla determinazione della soglia dei 250.000 euro:

- proventi che derivano da prestazioni di servizi rese in conformità alle finalità istituzionali dell'ente e senza organizzazione specifica, verso pagamento di corrispettivi che non eccedano i costi di diretta imputazione
- le plusvalenze patrimoniali di cui all'art. 86 del TUIR che ai fini della determinazione del reddito sono tassate separatamente.
- i proventi derivanti da cessioni di beni strumentali

- i proventi derivanti dalle attività commerciali connesse agli scopi istituzionali
- i proventi derivanti dalle raccolte fondi
- i proventi derivanti dalla cessione dei diritti alle prestazioni sportive degli atleti.
- le indennità di promozione e di preparazione
- le sopravvenienze derivanti da attività istituzionali
- le cessioni, anche a terzi, di proprie pubblicazioni destinate prevalentemente agli associati
- i ricavi derivanti da attività svolte a fronte di corrispettivi specifici purchè diretti agli associati

Sono considerati invece proventi non imponibili e pertanto esclusi dalla base imponibile per il calcolo dell'IRES e dell'IRAP i proventi commerciali conseguiti saltuariamente ed occasionalmente nello svolgimento dell'attività commerciale connessa agli scopi istituzionali dell'associazione o attraverso l'attività di raccolta fondi. L'esclusione dalla base imponibile può avvenire per un importo non superiore ai 51.645,69 euro per ogni periodo di imposta e per un massimo di due eventi nell'arco del periodo di imposta di riferimento. I proventi eccedenti di due limiti sopraesposti concorrono alla determinazione del reddito imponibile. Tali proventi non commerciali non concorrono alla determinazione del plafond dei proventi fissato dalla legge 398/1991

#### **Aspetti contabili e fiscali.**

Tale regime prevede l'esonero dall'obbligo di tenuta delle scritture contabili, di presentazione della dichiarazione IVA, sia annuale sia periodica, di certificazione dei corrispettivi e del libro degli acquisti **Gli enti sono tenuti a conservare e numerare le fatture emesse e quelle ricevute; ad annotare entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione, anche a livello cumulativo, i proventi di carattere commerciale su un apposito prospetto riepilogativo delle annotazione dei contribuenti supersemplificati.**

Come accennato sopra sono considerati proventi non imponibili ai fini IRES e ai fini IRAP i proventi di natura commerciale conseguiti occasionalmente ma connessi agli scopi istituzionali dell'associazione sportiva dilettantistica o i proventi derivanti da raccolte pubbliche di fondi. I ricavi sopra indicati sono esclusi dalla base imponibile fino ad un importo massimo di euro 51.645,69 e per un numero massimo di eventi annui pari a 2. Tali limiti ( di importo e di numero di eventi) valgono solo per le associazioni che optano per il regime della l. 398/1991.

La parte eccedente tale limite in ordine di numero di eventi o di proventi percepiti va a costituire l'insieme dei proventi al quale applicare il coefficiente di redditività per la determinazione del reddito imponibile ai fine IRES.

Le associazioni sportive dilettantistiche che hanno optato per il regime di cui alla l. 398/1991 determinano il proprio reddito attraverso l'applicazione di un coefficiente di redditività attualmente fissato per legge al 3%. Il reddito imponibile viene determinato applicando il coefficiente di redditività ai proventi di natura commerciale, a questo risultato vanno poi sommate le plusvalenze patrimoniali. Tale risultato determina il reddito imponibile ai fini IRES

$$\text{(Proventi commerciali} \times 3\%) + \text{plusvalenze patrimoniali} = \\ \text{Reddito imponibile ai fini IRES}$$

#### **I.V.A.**

La l. 398/1991 prevede per le associazioni sportive dilettantistiche che hanno optato per tale regime delle agevolazioni ai fini IVA. Tali associazioni determinano l'IVA da versare applicando all'IVA a debito delle detrazioni forfetarie.

L'IVA viene versata trimestralmente attraverso F24. Per quanto concerne invece le attività non rientranti nel regime della l. 398/1991, l'IVA viene determinata secondo le normali modalità. In questo caso l'associazione deve tenere una contabilità separata al fine di mantenere distinte le attività con detrazione forfetaria da quelle con detrazione ordinaria. La legge prevede inoltre che le associazioni che hanno esercitato l'opzione siano esentate dal presentare la dichiarazione annuale IVA per quelle attività in cui l'IVA viene determinata in modo forfetario.

Le cessioni di contratto riferite agli atleti sono rilevanti ai fini IVA e soggette ad aliquota ordinaria.